

(N. 1260)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato in riunione comune dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) e dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1955 (V. Stampato N. 1614)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(CASSIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 NOVEMBRE 1955

Proroga della validità delle norme transitorie di cui all'articolo 3
della legge 20 ottobre 1951, n. 1175.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme transitorie contenute nell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1951, n. 1175, riguardanti le promozioni dal grado X al grado IX del ruolo del personale di gruppo C, quadro esecutivo di ufficio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono ripristinate fino allo scadere del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.